

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni 55

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-A Distaso 55

SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*) 56

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) 66

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 68

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa. Nomina n. 38 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 64

AVVERTENZA 65

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 luglio 2014.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.10 alle 9.35.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 16 luglio 2014.

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921. C. 1092-A Distaso.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, osserva che il decreto-legge n. 90 del 2014 reca misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari ma, in realtà, apporta significative modifiche normative a tutta la pubblica amministrazione, con una prima idea generale, condivisibile, di provvedere ad un ricambio generazionale, espressa dalla stessa relazione di accompagnamento sin dal commento sul primo comma dell'articolo 1, sul quale ritornerà.

Rileva che gli articoli di competenza della Commissione sono il 14 e, « in condominio » con la XII Commissione, il 15, nonché, parzialmente, il 3. Evidenzia quindi che l'articolo 14 riguarda le procedure dell'abilitazione scientifica nazionale per la docenza universitaria e che dell'argomento si è di recente, e intensamente, occupata la Commissione, pervenendo, il 14 giugno scorso, all'approvazione unanime della risoluzione n. 8-00064, con il parere favorevole del Governo. Precisa che l'articolo in parola, tuttavia, non interviene sui punti sollevati nella risoluzione, che prefigura una revi-

sione della disciplina dell'abilitazione scientifica nazionale, ma si limita ad affrontare tre questioni specifiche ed urgenti. La prima riguarda i lavori delle commissioni della seconda tornata (2013) di abilitazione, che è in corso. Precisa che il comma 1 dispone il differimento, dal 31 maggio al 30 settembre 2014, del termine di conclusione dei lavori delle commissioni: in particolare, viene implicitamente modificata la disciplina attualmente prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 che, all'articolo 8, comma 6, richiederebbe la sostituzione delle stesse commissioni, non avendo le stesse concluso i propri lavori entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed essendo anche trascorso l'ulteriore termine di 60 giorni assegnato con decreto dirigenziale del 1° aprile 2014. Ritiene utile ricordare che a causa del contenzioso sulla prima tornata (valutato dalla stessa relazione di accompagnamento al provvedimento in oltre 3.000 ricorsi pendenti davanti ai TAR), di ritardi ministeriali e di una norma di legge troppo restrittiva, le commissioni si sono trovate a disporre della documentazione dei candidati ammessi alla valutazione solo quindici giorni prima della scadenza di legge dei lavori delle commissioni, fissata appunto al 31 maggio 2014. Aggiunge che, a tal proposito, non va trascurato il fatto che, se si fosse optato per la sostituzione delle commissioni, ciò avrebbe potuto determinare l'adozione di criteri valutativi diversi da quelli già adottati dalle commissioni inizialmente costituite, con tutte le conseguenze da ciò derivanti. Rileva quindi che, mentre il comma 2 dell'articolo 14 si limita a sancire l'invarianza di spesa per la proroga dei lavori delle commissioni, il comma 3 affronta la seconda questione, quella della terza tornata da bandire nel 2014 per rispettare la cadenza annuale inderogabile fissata dalla legge n. 240 del 2010. Precisa che, in particolare, la norma dispone che per il 2014 è sospesa l'indizione della procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale e del procedimento di formazione

delle commissioni nazionali in attesa della revisione delle norme sull'abilitazione. Segnala che la disposizione deroga esplicitamente solo a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera *d*), della legge n. 240 del 2010 (indizione annuale delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione) e non anche al disposto di cui alla lettera *f*) del medesimo comma 3 (istituzione di commissioni nazionali di durata biennale). Evidenzia che sarà opportuno pertanto segnalare la questione nel parere che esprimerà la Commissione, ai fini del miglior coordinamento con la normativa vigente.

Ricorda che, nel merito, la Commissione si è già espressa nella citata risoluzione, ritenendo la sospensione non condivisibile, in grado di peggiorare ancora di più un quadro già abbastanza confuso e teso. Osserva che per l'ennesima volta, infatti, si assiste ad uno *stop and go* sul tema delicatissimo del reclutamento universitario e che nessuna norma riesce, purtroppo da anni, ad andare a regime, il che diffonde un'incertezza letale tra i giovani aspiranti alla carriera universitaria che non può che spingerli ad emigrare e penalizza coloro che meritano da tempo una promozione. Ricorda quindi di aver espresso, a suo tempo, tutte le proprie perplessità sull'abilitazione e che, non più tardi di tre mesi fa, ha segnalato con una proposta di risoluzione tutte le incongruenze che sono apparse nella prima tornata. Rileva che adesso, però, tornare indietro – perché sospendere ha l'effetto di bloccare per un tempo indeterminato – sarebbe esiziale e che se qualcosa suscita unanime critica, e non solo nel mondo universitario, è proprio la cronica incertezza, nei tempi, nei numeri e nei modi, del reclutamento dei giovani e delle promozioni dei migliori. Ricorda che la ricerca ha assoluto bisogno di sicurezze per potersi esplicare al meglio, altrimenti, rischia di essere sopraffatta dall'affannosa ricerca del percorso o del momento giusto, dall'ennesima creazione di una categoria fortunata e di altre sfortunate, dall'anticipazione dell'inevitabile futura sanatoria.

Segnala, quindi, che l'ultimo comma dell'articolo 14 opera invece un opportuno differimento dei tempi per l'uso dei finanziamenti del piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n. 220 del 2010 e all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010. Precisa che, infatti, il ritardo nella conclusione delle prime due tornate di abilitazione ha fatto sì che questi finanziamenti possano scadere prima di poter essere usati per chiamare ricercatori che hanno conseguito l'abilitazione. Aggiunge che, pertanto, il comma 4 differisce dal 31 ottobre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013.

Ai fini della redazione del parere, si riserva ovviamente di accogliere gli spunti che emergeranno dalla discussione: al momento, si limita a dire che invece della prevista sospensione della terza tornata, l'articolo 14 potrebbe essere la sede idonea sia per operare quegli interventi sull'abilitazione – già indicati nella risoluzione richiamata – che ne risolvano le incongruenze, già apparse evidenti, sia per ospitare una norma che consenta di riesaminare i *curricula* dei candidati che nella I tornata non hanno conseguito l'abilitazione perché i propri indicatori personali sono risultati inesatti, per errori o lacune presenti nelle basi di dati, o perché le commissioni hanno fissato criteri senza operare la ponderazione equilibrata e motivata tra i vari criteri e parametri prescritta dal comma 3 articolo 3 del decreto ministeriale del 7 giugno 2012 n. 76.

Osserva quindi che l'articolo 15, «in condominio» con la XII Commissione, riguarda la formazione specialistica dei giovani medici e che è ben noto che il numero di borse di studio disponibili per le scuole di specializzazione in medicina – ricorda altresì che queste borse di studio sono sostanzialmente veri e propri stipendi obbligatori per ogni specializzando, che peraltro contribuisce non poco al funzionamento delle aziende ospedaliere universitarie – è molto inferiore al fabbi-

sogno: la stessa relazione parla di 3300 posti disponibili a fronte di un fabbisogno di 8500.

Segnala che, per ovviare a questo grave problema, il comma 1 dell'articolo 15 ritorna sulla durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica, che a seguito del decreto-legge n. 104 del 2013 (convertito dalla legge n. 128 del 2013) – che ha modificato il decreto legislativo n. 368 del 1999 – deve essere ridotta di un anno, per allinearsi alle direttive europee, mediante un decreto ministeriale che doveva essere adottato entro il 31 marzo 2014 e che non è ancora stato emanato. Aggiunge che, ovviamente, una riduzione della durata permette un aumento del numero di borse disponibili: ad esempio, riducendo da 5 a 4 anni, si ha un aumento del 25 per cento di posti disponibili. In particolare, precisa che il comma 1 dispone che la riduzione decorra dall'anno accademico 2014/2015 – e non più dall'anno accademico successivo all'emanazione del decreto – al fine, parrebbe, di evitare che essa sia applicata già all'imminente anno accademico 2013/2014, in assenza della necessaria revisione degli ordinamenti didattici per ogni scuola di specializzazione. Ricorda, infatti, che, in base al comunicato stampa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 aprile 2014 – confermato nella risposta resa il 10 luglio 2014 all'interrogazione Iannuzzi n. 5-02482 – il bando di concorso per l'anno accademico 2013/2014 dovrà essere emanato entro questo mese di luglio. Evidenzia che non può essere sottaciuto il rischio che ancora una volta questo provvedimento ministeriale ritardi, rallentando ancora una volta i benefici dell'abbreviazione dei corsi. Osserva, quindi, che da questo punto di vista sembrerebbe opportuno un termine perentorio per la sua emanazione. Segnala a questo riguardo che la relazione tecnica al decreto-legge riporta un termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sebbene la disposizione manchi nel testo, anche se forse era prevista in una sua precedente versione.

Rileva quindi che sarebbe il caso di riprovarla, anche se forse non con un termine così ristretto.

Osserva, inoltre, che al comma 2, l'articolo 15 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti: la finalità è quella di garantire la copertura di 5.000 contratti complessivi per preparare il ricambio ai prossimi pensionamenti dei medici specialisti, che sono previsti in circa 100.000 nei prossimi dieci anni. Rileva quindi che si tratta di un provvedimento altamente positivo e atteso da tempo e che, tuttavia, c'è da esprimere perplessità sul fatto che alla copertura degli oneri si provvede, per il 2014, utilizzando quota parte delle entrate che dalle contabilità speciali scolastiche – non più alimentate dal 2013 – sono versate, in ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle spese di funzionamento delle scuole e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Osserva che si tratta di un aspetto sul quale la Commissione è chiamata a riflettere e che, peraltro, lo stanziamento di 40 milioni è limitato al solo all'anno 2015 e quindi non offre una soluzione a regime del problema della formazione specialistica dei giovani medici, che invece è stato disposto in sede di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013 all'articolo 21. Evidenzia che tutto ciò induce a pensare che il problema della specializzazione per i giovani medici vada presto riaffrontato, al di là delle urgenze del 2014, con altro approccio più organico e duraturo.

Osserva, infine, che il comma 3 dell'articolo 15 interviene con una norma tecnica relativa alla trasformazione della prova di ammissione alle scuole di specializzazione da locale (università per università) a nazionale, che è stata già stabilita ma anch'essa ancora non attuata. Precisa che la norma prevede, infatti, il pagamento, da parte dei candidati alla prova di accesso,

di un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro, e che le corrispondenti entrate sono riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (e non più ai singoli atenei) per la copertura degli oneri connessi alle stesse prove di ammissione.

Segnala, altresì, che l'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di *turn-over* nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici. In particolare in esso si confermano le misure percentuali di *turn-over* già previste (20 per cento per il 2014, 40 per cento per il 2015, 60 per cento per il 2016, 80 per cento per il 2017, 100 per cento dal 2018), ma ci si riferisce solo alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e non più al cosiddetto « limite capitaro », cioè al numero delle unità cessate nell'anno precedente. Rileva che da tali nuove previsioni è esplicitamente escluso il comparto scuola, cui si applica la normativa di settore, mentre l'esclusione delle università è prevista solo nella relazione illustrativa. Precisa, dunque, che occorre un chiarimento sull'argomento da parte del Governo. Ricorda che il sistema delle università statali, in base alle recenti modifiche apportate dall'articolo 1, comma 460, della legge di stabilità 2014, per gli anni 2014 e 2015 può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Aggiunge che, dal 2016, la facoltà è fissata in misura corrispondente a quelle prima indicate per le amministrazioni dello Stato e che analogo intervento è previsto per gli enti di ricerca: gli enti la cui spesa per il personale di ruolo non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, possono procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispon-

dente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Rileva altresì che tale spesa è pari al 60 per cento nel 2016, all'80 per cento nel 2017 e al 100 per cento a decorrere dal 2018 e che, sostanzialmente, la norma, confermando anche in tal caso i limiti previgenti al *turn over* degli enti di ricerca, modifica però in modo restrittivo l'ambito di applicazione dei medesimi limiti: analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, infatti, le percentuali sono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell'anno precedente, determinando in questo modo un minor livello assunzionale. Precisa, poi, che sono previsti una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzioni, nonché un monitoraggio delle stesse.

Osserva quindi che c'è piuttosto da chiedersi se non fosse questa l'occasione per rimuovere o alleggerire i richiamati limiti al *turn-over* in settori, come quelli dell'università e della ricerca, che stanno soffrendo di un'emorragia di personale di grandi proporzioni, sino a mettere in grave difficoltà il mantenimento delle attività istituzionali, come segnalato dal Consiglio universitario nazionale, in base ad un'accurata documentazione, qualche mese fa.

Dà poi conto di ulteriori disposizioni di interesse. Ricorda che l'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione. A tale proposito, segnala che questa avrebbe potuto essere la sede – per coerenza di contenuto – per risolvere l'annosa questione dei lavoratori della scuola conosciuti come « Quota96 », il cui pensionamento avrebbe anch'esso un effetto di ricambio generazionale in un ambito di altissima età media, come quello dei lavoratori della scuola. Evidenzia quindi che, per affrontare la questione, sono stati presentati numerosi emendamenti.

Nel merito, osserva che il comma 1 abroga l'istituto del trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per tutte le categorie dei pubblici dipendenti e che tale

disposizione, ora abrogata, trovava qualche applicazione nelle università, le quali, con adeguata motivazione e a richiesta dell'interessato, potevano trattenere in servizio i professori universitari ordinari e associati fino ai 72 anni di età: lo stesso accadeva nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale fino a 67 anni e, più raramente, negli enti di ricerca. Evidenza che questo istituto, invece, aveva maggiore diffusione nel comparto scuola, in particolare per le posizioni di dirigente scolastico (fino a 67 anni).

Segnala, quindi, che il comma 2 prevede che i trattenimenti in corso devono comunque cessare il 31 ottobre 2014 e quelli già deliberati con inizio dal primo novembre 2014 devono essere revocati. A tale proposito, segnala l'incongruenza del termine fissato (31 ottobre) per il comparto scuola, che inizia le proprie attività il 1 settembre: una armonizzazione con la scansione temporale dell'anno scolastico pare necessaria.

Fa altresì notare che, nel caso delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni AFAM, all'immediato pensionamento di un certo numero di professori e ricercatori non potrà corrispondere l'immediato loro rimpiazzo, a causa dei limiti tuttora vigenti al *turn over*. Evidenza che l'effetto sarà quindi di un'ulteriore diminuzione del personale disponibile per le attività istituzionali. Per quanto attiene poi alle istituzioni scolastiche, rileva che nelle regioni ove siano esaurite le graduatorie dei concorsi a dirigente scolastico, la norma in parola determinerebbe la reggenza della scuola con pregiudizio della sua funzionalità e organizzazione.

Aggiunge che una certa attenzione va dedicata anche al comma 5 dello stesso articolo 1 che proroga *sine die* (finora la norma era valida solamente sino al 2014) la possibilità per le pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro al compimento dei quaranta anni di anzianità contributiva (articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008; articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 138 del 2011), pur naturalmente adeguandola ai nuovi requisiti

sull'età di pensionamento introdotti dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011. Per quanto riguarda il personale docente universitario, segnala che questa norma finisce con il riguardare esclusivamente i ricercatori di ruolo (la cui età di pensionamento è comunque di 65 anni), perché rimane vigente l'esclusione dalla norma dei professori ordinari e associati già presente nel testo originario dell'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008. Precisa che sugli effetti della norma valgono le considerazioni espresse al comma 1 e all'articolo 3, soprattutto se venisse confermato l'orientamento di estendere a tutto il personale della pubblica amministrazione: se non si disponesse contestualmente la sostituzione del personale mandato in pensione, non si otterrebbe l'auspicato ringiovanimento del settore e si avrebbero inevitabilmente ripercussioni sull'attività ordinaria delle istituzioni.

Segnala, infine, il fatto che la nuova norma, a differenza della precedente, non esclude più dalla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro i dirigenti medici responsabili di struttura complessa (cioè i primari). Evidenza che ciò potrebbe causare che alcuni professori universitari medici si troverebbero ad essere pensionati dall'incarico primario nelle aziende ospedaliere universitarie, pur rimanendo in servizio come docenti universitari. Precisa quindi che la situazione, del resto, non è nuova, perché capitava già con il pensionamento anticipato dei primari rispetto a quello dei professori universitari, ma forse meriterebbe qualche attenzione e chiarimento in più.

Rileva che l'articolo 21 unifica le 5 scuole di formazione della pubblica amministrazione assegnandone le funzioni alla SNA (Scuola Nazionale di Amministrazione) e che, tra le altre, viene soppressa la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, i cui professori ordinari e ricercatori sono trasferiti alla SNA, acquisendo stato giuridico e trattamento economico eguali a quelli delle corrispondenti figure universitarie. Osserva che la norma appare coerente con gli obiettivi di sem-

plificazione e riordino delle funzioni statali e per le esigenze di formazione per la pubblica amministrazione, ma forse sarebbe stata opportuna una maggiore attenzione al rapporto tra il sistema formativo per la pubblica amministrazione, in particolare la SNA, e le università.

Segnala che l'articolo 17 prevede la creazione di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi agli enti pubblici e a quelli privati ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, alimentato dalle amministrazioni statali vigilanti e funzionale all'adozione di misure di razionalizzazione di tali enti. Evidenzia che, tuttavia, non viene specificato nel dettaglio quali dati dovranno essere immessi nel sistema. Ricorda, comunque, che, in relazione alla trasparenza sugli enti pubblici o di interesse pubblico, in base al decreto legislativo n. 33 del 2013, ciascuna amministrazione ha già l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale alcune informazioni relative agli enti vigilati e che esso prevede, inoltre, la predisposizione di un sistema informatico di acquisizione dei dati relativi alle modalità di gestione dei servizi strumentali delle amministrazioni statali, ed in particolare di quelli esternalizzati.

Rileva, quindi, che l'articolo 18 modifica, fra l'altro, l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre il testo prevalente individuava il presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di una specifica struttura di missione; l'incarico di Commissario e la struttura di missione vengono così soppressi.

Ricorda, inoltre, l'articolo 4 – che introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione – l'articolo 5 – che interviene sulla disciplina del personale pubblico in eccedenza – e l'articolo 6, che fa divieto, per la pubblica amministrazione, di conferire incarichi a

soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) ricorda che la I Commissione affari costituzionali, presso la quale il provvedimento all'ordine del giorno è in corso d'esame in sede referente, ha iniziato l'esame dei relativi emendamenti. Rileva quindi che alcune questioni evidenziate dalla relatrice, in particolare riferibili agli articoli 1 e 3, presentano delle criticità che andrebbero affrontate. Evidenzia, in particolare, le questioni relative, rispettivamente, alla cosiddetta « quota 96 » – concernente il collocamento in quiescenza del personale scolastico –, al *turn over*, ove è essenziale l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per nuove assunzioni, e alla possibilità di trattenimento in servizio dei dirigenti scolastici. Rileva, quindi, l'importanza della specificità del comparto scuola nell'ambito della pubblica amministrazione, che dovrebbe essere evidenziato nel presente provvedimento, ad esempio, modificando, con riferimento al personale scolastico, il termine previsto all'articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame, del 31 ottobre 2014, facendolo coincidere con quello di avvio dell'anno scolastico. Rileva, poi, l'importanza di tutelare le 11 scuole a ordinamento speciale, a salvaguardia dell'autonomia scolastica.

Umberto D'OTTAVIO (PD) chiede se sia il caso di procedere nella giornata odierna all'espressione del parere di competenza della Commissione Cultura.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, pur rilevando che le questioni da affrontare sono diverse, e che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non aveva previsto di terminare oggi l'esame del provvedimento, ritiene, in considerazione dell'urgenza di rendere un parere alla Commissione di merito in tempo utile, che,

ove i gruppi vi consentano, si potrebbe giungere all'espressione di un parere il più possibile condiviso nella giornata odierna.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) dichiara la disponibilità del suo gruppo a rendere il parere sul provvedimento in esame nella giornata odierna, purché lo stesso contenga condizioni – e non semplici osservazioni – in particolare nel senso espresso dalla collega Centemero.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver ringraziato la relatrice, dichiara di concordare in gran parte con quanto dalla stessa evidenziato nella sua relazione. Ritiene, in particolare, che si debba intervenire sugli articoli 14 e 15 e, con riferimento all'articolo 1, anche sulla questione dei lavoratori della scuola cosiddetti « quota 96 ». Ricorda, a questo proposito, come il Governo si sia impegnato nella seduta della Camera del 3 luglio 2014, accogliendo appositi ordini del giorno, ad affrontare e risolvere tale questione. Ritiene, inoltre, rilevante la questione concernente la riduzione del *turn over* delle assunzioni negli enti di ricerca, disposta dall'articolo 3, comma 2 del provvedimento in esame. Rileva, poi, con riferimento all'articolo 15, concernente le borse di studio per le scuole di specializzazione medica, l'insufficienza di fondi per l'anno 2016.

Giancarlo GIORDANO (SEL) chiede se ci si stia avviando a rendere il parere nella giornata odierna.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, rileva come si è evidenziata l'opportunità di accelerare l'espressione del parere di competenza della VII Commissione.

Milena SANTERINI (PI) rileva come sia che si proceda oggi all'espressione del parere sia che si rinvii a domani lo stesso, bisognerà tenere conto della risoluzione n. 8-00064 approvata dalla Commissione in data 18 giugno 2014 in materia di abilitazione scientifica nazionale.

Gianluca VACCA (M5S) dichiara la disponibilità del suo gruppo all'espressione del parere nella giornata odierna.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, propone di rinviare al pomeriggio della giornata odierna il seguito della discussione sul presente provvedimento, avendo così modo di predisporre una bozza di parere che tenga conto delle indicazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) si rimette all'apprezzamento della relatrice sulle modalità del seguito dell'esame del decreto-legge in oggetto.

Francesco D'UVA (M5S) rileva l'importanza di intervenire sulle disposizioni di cui all'articolo 15, in modo da permettere un aumento delle borse di studio per le scuole di specializzazione medica.

Manuela GHIZZONI (PD) rinvia alla sua relazione che affronta in maniera specifica le questioni esposte dal collega D'Uva.

Mara CAROCCI (PD) rileva l'importanza del mantenimento in servizio, *medio tempore* dei dirigenti scolastici e di far coincidere, evitando che vi siano eccessive « reggenze » degli istituti scolastici.

Filippo CRIMÌ (PD), dopo aver approvato i contenuti della relazione della collega Ghizzoni, rileva l'importanza di intervenire sull'articolo 15 del provvedimento in esame, al fine di recuperare le risorse necessarie per garantire un numero di contratti di formazione stabili nel tempo e adeguato al fabbisogno.

Milena SANTERINI (PI), rileva come, con riferimento all'abilitazione scientifica nazionale, si possa intervenire ove vi siano stati dei candidati che sono stati erroneamente pregiudicati nelle loro aspettative. Non ritiene invece che si debba attuare una « controriforma » in tale settore. Evidenzia infine che si potrebbe giungere

all'introduzione dell'abilitazione scientifica nazionale cosiddetta « a sportello ».

Luisa BOSSA (PD) ringrazia la relatrice per l'esauriente lavoro svolto e chiede alla stessa che si dia luogo, nel parere che la Commissione si appresta a predisporre, ad un recepimento dei contenuti della citata risoluzione n. 8-00064 sull'abilitazione scientifica nazionale. Rileva inoltre l'importanza di inserire nel parere la questione della cosiddetta « quota 96 ».

Giancarlo GIORDANO (SEL) osserva che la qualità del parere deriverà dalla qualità delle condizioni che saranno inserite nello stesso. Evidenzia quindi che la problematica dei lavoratori della scuola cosiddetti « quota 96 » assume un'estrema rilevanza. Dopo aver auspicato che le decisioni di competenza della Commissione cultura non vengano prese altrove, chiede alla relatrice di predisporre una bozza di parere che tenga conto del dibattito svoltosi sul provvedimento all'ordine del giorno, e delle priorità indicate dai gruppi, auspicando la massima condivisione del testo. Rileva infine che, pur essendo il suo gruppo contrario al provvedimento nel suo complesso, tale atteggiamento potrà essere differente nel caso in cui il parere di competenza della VII Commissione venga espresso con le modalità testé illustrate.

Umberto D'OTTAVIO (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Auspica che ciò che è stato annunciato nelle scorse settimane, come, ad esempio, la prossima risoluzione della questione dei lavoratori cosiddetti « quota 96 », si realizzi effettivamente. Ricorda, a tal proposito, quanto ieri affermato dal Presidente del Consiglio dei ministri Renzi, il quale ha ricordato che il Paese dovrebbe apprezzare il « detto-fatto » proveniente da parte del decisore politico.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, riservandosi di predisporre una bozza di parere che tenga conto delle indicazioni fornite dai gruppi, propone di sospendere

la seduta, per poi riprenderla nel pomeriggio odierno, tenuto conto dei lavori in Assemblea.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 18.15.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, presenta e illustra una bozza di parere favorevole con condizioni al provvedimento in esame, che tiene conto delle indicazioni dei gruppi e della risoluzione n. 8-00064 approvata dalla Commissione cultura il 18 giugno 2014 (*vedi allegato 1*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), ringraziando la relatrice per il prezioso lavoro svolto, suggerisce di integrare la predetta proposta di parere aggiungendo, tra le premesse, il riferimento all'impegno assunto dal Governo, il 3 luglio 2014 in Assemblea, in merito alla risoluzione della questione dei cosiddetti lavoratori « quota 96 ».

Maria COSCIA (PD), dopo aver ringraziato la relatrice, suggerisce di inserire un'ulteriore condizione nella bozza di parere che la Commissione si appresta a votare, la quale chieda alla Commissione di merito di modificare il testo del provvedimento, nel senso di prevedere la conferma, anche per l'anno scolastico 2014-2015, delle posizioni di comando relative al personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge n. 228 del 2012, presta servizio presso il MIUR, nell'ambito del cosiddetto « contingente per l'autonomia scolastica ».

Paolo TANCREDI (NCD), annuncia, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice, integrata, in particolare, dal riferimento, nelle premesse, alla questione dei lavoratori cosiddetti « quota 96 ».

Giancarlo GIORDANO (SEL) annuncia, voto favorevole del suo gruppo alla proposta di parere della relatrice, così come

riformulata con il riferimento, nelle premesse, alla cosiddetta « quota 96 », e con l'aggiunta della condizione illustrata dalla collega Coscia che fa riferimento al personale comandato in servizio presso il MIUR.

Gianna MALISANI (PD) chiede che, nel secondo capoverso delle premesse, si faccia riferimento anche ai beni culturali.

Gianluca VACCA (M5S), dopo aver dichiarato il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con condizioni, con le riformulazioni indicate dai colleghi, con il riferimento, in particolare – nelle premesse – agli ordini del giorno accolti dal Governo nella seduta del 3 luglio 2014, concernenti i lavoratori cosiddetti « quota 96 ».

Milena SANTERINI (PI) esprimere parere favorevole sulla proposta di parere favorevole con condizioni che si sta delineando in Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, alla luce di quanto emerso nel dibattito, riformula la sua proposta di parere nel senso indicato dai colleghi (*vedi allegato 2*).

Gianluca VACCA (M5S) chiede che si dia conto, almeno nelle premesse, della necessità di copertura finanziaria, anche per il 2016, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 15.

Manuela GHIZZONI, *presidente e relatore*, ritiene che la condizione n. 2 della proposta di parere, che fa riferimento all'articolo 15, comma 1, prevedendo, tra le altre cose, per gli specializzandi in corso la possibilità di optare per il nuovo ordinamento, vada incontro alle esigenze testé esposte dal collega Vacca.

La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice, così come riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 18.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Francesca Barraciu e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.

La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di nomina dell'ambasciatore Ludovico Ortona ad amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa.

Nomina n. 38.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 luglio 2014.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica che il deputato Di Lello è in missione.

Indice, quindi, la votazione nominale sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	33
Votanti	31
Maggioranza	16
Astenuti	2
Hanno votato sì	23
Hanno votato no	8

(La Commissione approva).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Ascani, Battelli, Blažina, Bossa, Brescia, Carocci, Coccia, Coscia, Crimì, Di Benedetto, D'Ottavio, D'Uva, Luigi Gallo, Ghizzoni, Lainati, Malisani, Malpezzi, Manzi, Marzana, Molea, Narduolo, Palmieri, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Santerini, Sgambato, Vacca, Simone Valente e Ventricelli.

Si sono astenuti i deputati: Costantino e Giancarlo Giordano.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486
Governo.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

valutata positivamente la finalità di stimolare il processo di ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, il quale ha valore fondamentale con riferimento ai settori dell'istruzione dell'università e della ricerca; che assumono un ruolo strategico nei processi di crescita e sviluppo economico e sociale;

segnalata la necessità di adeguare alcune disposizioni del decreto alle specificità dei suddetti settori;

evidenziata la necessità di procedere tempestivamente alla modifica della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale come segnalato da ultimo nella risoluzione n. 8-00064 approvata all'unanimità dalla Commissione in data 18 giugno 2014;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 14, modificare il comma 3 escludendo la previsione della sospensione della tornata di Abilitazione scientifica nazionale 2014, in attesa della revisione della relativa disci-

plina e prevedendo contestualmente modifiche alla disciplina vigente al fine di:

a) introdurre un modello « a sportello » per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione, indipendente da scadenze temporali;

b) rendere le commissioni maggiormente rappresentative dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi che fanno parte di ciascun settore concorsuale e garantire la corretta valutazione dei cultori delle discipline non rappresentate all'interno delle commissioni,

c) precisare che, qualora le commissioni attribuiscono l'abilitazione secondo giudizi derogatori ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 76 del 2012, i medesimi debbano essere rigorosamente motivati;

d) garantire la massima trasparenza nella determinazione degli indicatori e della loro distribuzione statistica, sia quelli complessivi per ogni settore concorsuale, sia quelli particolari relativi a ciascun candidato, disponendo che gli indicatori personali siano resi noti all'interessato prima della formulazione del giudizio valutativo;

e) prevedere che il ricorso alla procedura delle « chiamate dirette », di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sia in ogni caso subordinato al parere positivo da parte della Commissione per il conferimento dell'ASN;

f) prevedere misure per alleggerire il contenzioso in atto sui risultati della prima tornata di ASN consentendo il riesame da parte delle commissioni dei *curricula* dei candidati non abilitati, i cui indicatori personali siano risultati inesatti per errori e lacune presenti nelle basi dati internazionali utilizzate o in caso di criteri fissati dalle commissioni senza operare la ponderazione equilibrata e motivata prescritta dal comma 3, articolo 3 del decreto ministeriale del 7 giugno 2012, n. 76;

2) all'articolo 15, modificare il comma 1 al fine di definire l'anno accademico 2014/2015 come termine inderogabile per l'applicazione del riordino degli ordinamenti delle scuole di specializzazione medica e della loro durata, prevedendo la possibilità di optare per il nuovo ordinamento agli specializzandi in corso, anche al fine di recuperare le risorse necessarie per garantire un numero di contratti di formazione stabili nel tempo e adeguato al fabbisogno;

3) all'articolo 3:

a) al comma 1 precisare che dalla nuova disciplina di limitazione del *turnover* è escluso anche il comparto universitario, come indicato nella relazione illustrativa al decreto;

b) modificare il comma 2 al fine di prevedere che il limite alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli enti pubblici di ricerca sia calcolato in relazione alla spesa per il personale complessivamente cessato nell'anno precedente, considerando anche il personale

non di ruolo, atteso che la relazione tecnica non quantifica eventuali risparmi di spesa derivanti da tale disposizione;

4) all'articolo 1:

a) prevedere, al fine di rafforzare i processi di ricambio generazionale nel comparto scuola, disposizioni dirette al garantire al personale di detto comparto che abbia maturato i requisiti pensionistici entro l'anno scolastico 2011/2012 l'applicazione della disciplina legislativa pensionistica previgente rispetto al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

b) al comma 1, prevedere una disciplina specifica relativa ai dirigenti scolastici, al fine di garantire una ordinata gestione degli istituti evitando che, in assenza di graduatorie di concorso valide e di autorizzazioni all'assunzione, il collocamento a riposo dei dirigenti scolastici che aveva chiesto il trattenimento in servizio determini un patologico ricorso all'istituto della reggenza;

c) ai commi 1 e 5 prevedere una disciplina speciale relativa ai settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dei beni culturali in grado di rendere effettivo il ricambio generazionale, disponendo che a fronte dei collocamenti a riposo, anche conseguenti alle limitazioni dei trattenimenti in servizio, le amministrazioni possano procedere a corrispondenti assunzioni di giovani;

d) al comma 2, modificare, con riferimento al comparto scuola, il termine del 31 ottobre 2014 che non coincide con l'avvio dell'anno scolastico.

ALLEGATO 2

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge del Governo C. 2486, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

valutata positivamente la finalità di stimolare il processo di ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, il quale ha valore fondamentale con riferimento ai settori dell'istruzione dell'università e della ricerca e dei beni culturali; che assumono un ruolo strategico nei processi di crescita e sviluppo economico e sociale;

segnalata la necessità di adeguare alcune disposizioni del decreto alle specificità dei suddetti settori;

evidenziata la necessità di procedere tempestivamente alla modifica della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale come segnalato da ultimo nella risoluzione n. 8-00064 approvata all'unanimità dalla Commissione in data 18 giugno 2014;

ribadita la necessità di affrontare tempestivamente il tema del personale della scuola, cosiddetto « quota 96 », in possesso nell'anno scolastico 2011/2012 dei requisiti pensionistici previgenti la riforma del 2012, come richiesto dall'As-

semblea della Camera e come accolto dal Governo nella seduta del 3 luglio 2014 con l'ordine del giorno n. 9/224-A/30.

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 14, modificare il comma 3 escludendo la previsione della sospensione della tornata di Abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2014, in attesa della revisione della relativa disciplina; e prevedendo contestualmente modifiche alla disciplina vigente al fine di:

a) introdurre un modello « a sportello » per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione, indipendente da scadenze temporali;

b) rendere le commissioni maggiormente rappresentative dei settori scientifico-disciplinari meno numerosi che fanno parte di ciascun settore concorsuale e garantire la corretta valutazione dei cultori delle discipline non rappresentate all'interno delle commissioni,

c) precisare che qualora le commissioni attribuiscono l'abilitazione secondo giudizi derogatori ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto mini-

steriale n. 76 del 2012, i medesimi debbano essere rigorosamente motivati;

d) garantire la massima trasparenza nella determinazione degli indicatori e della loro distribuzione statistica, sia quelli complessivi per ogni settore concorsuale, sia quelli particolari relativi a ciascun candidato, disponendo che gli indicatori personali siano resi noti all'interessato prima della formulazione del giudizio valutativo;

e) prevedere che il ricorso alla procedura delle « chiamate dirette », di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sia in ogni caso subordinato al parere positivo da parte della Commissione per il conferimento dell'ASN;

f) prevedere misure per alleggerire il contenzioso in atto sui risultati della prima tornata di ASN consentendo il riesame da parte delle commissioni dei *curricula* dei candidati non abilitati, i cui indicatori personali siano risultati inesatti per errori e lacune presenti nelle basi dati internazionali utilizzate o in caso di criteri fissati dalle commissioni senza operare la ponderazione equilibrata e motivata prescritta dal comma 3 articolo 3 del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76;

2) all'articolo 15, modificare il comma 1 al fine di definire l'anno accademico 2014/2015 come termine inderogabile per l'applicazione del riordino degli ordinamenti delle scuole di specializzazione medica e della loro durata, prevedendo la possibilità di optare per il nuovo ordinamento agli specializzandi in corso, anche al fine di recuperare le risorse necessarie per garantire un numero di contratti di formazione stabili nel tempo e adeguato al fabbisogno;

3) all'articolo 3:

a) al comma 1 precisare che dalla nuova disciplina di limitazione del *turn-*

over è escluso anche il comparto universitario, come indicato nella relazione illustrativa al decreto;

b) modificare il comma 2 al fine di prevedere che il limite alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte degli enti pubblici di ricerca sia calcolato in relazione alla spesa per il personale complessivamente cessato nell'anno precedente, considerando anche il personale non di ruolo, atteso che la relazione tecnica non quantifica eventuali risparmi di spesa derivanti da tale disposizione;

4) all'articolo 1:

a) prevedere, al fine di rafforzare i processi di ricambio generazionale nel comparto scuola, disposizioni dirette al garantire al personale di detto comparto che abbia maturato i requisiti pensionistici entro l'anno scolastico 2011/2012 l'applicazione della disciplina legislativa pensionistica previgente rispetto al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

b) al comma 1, prevedere una disciplina specifica relativa ai dirigenti scolastici, al fine di garantire una ordinata gestione degli istituti evitando che, in assenza di graduatorie di concorso valide e di autorizzazioni all'assunzione, il collocamento a riposo dei dirigenti scolastici che avevano chiesto il trattenimento in servizio determini un patologico ricorso all'istituto della reggenza;

c) ai commi 1 e 5 prevedere una disciplina speciale relativa ai settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dei beni culturali in grado di rendere effettivo il ricambio generazionale, disponendo che a fronte dei collocamenti a riposo, anche conseguenti alle limitazioni dei trattenimenti in servizio, le amministrazioni possano procedere a corrispondenti assunzioni di giovani;

d) al comma 2, modificare, con riferimento al comparto scuola, il termine

del 31 ottobre 2014 che non coincide con l'avvio dell'anno scolastico;

5) all'articolo 14:

provveda la Commissione a modificare il testo nel senso di prevedere la conferma anche per l'anno scolastico 2014/2015 delle posizioni di comando relative al personale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, presta servizio presso il

MIUR, nell'ambito del cosiddetto « contingente per l'autonomia scolastica »;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le risorse necessarie per incrementare il numero di contratti di formazione presso le scuole di specializzazione medica siano reperite senza ridurre altre voci del bilancio del MIUR.